



STUDIO TREMENTOZZI

*notiziario n.4-2015*

Roma li 28/01/2015

### **Legge di Stabilità 2015: reverse charge, servizi di pulizia e cessioni di beni**

La legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) prevede l'estensione dell'ambito applicativo del meccanismo del **reverse charge Iva**, (inversione contabile).

Con l'aggiunta della nuova lettera a – ter) all'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, L'ampliamento del reverse charge riguarda prestazioni di servizi e cessioni di beni con riferimento ai settori dell'edilizia e di **altri settori aventi ad oggetto le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”**. Le modifiche si applicano con effetto dalle operazioni poste in essere con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

A seguito della modifica l'applicazione del reverse charge, quale modalità specifica **di assolvimento dell'iva**, diventerà molto frequente.

Valga ad esempio il servizio di pulizia reso da un'impresa nei confronti di società o di studi professionali. (Ricezione della fattura senza addebito del tributo, ed 'integrazione del documento con l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA, e conseguenti annotazioni sulla dichiarazione annuale iva ).

Con l'introduzione del reverse charge alle prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici la disposizione ha cancellato la limitazione soggettiva dell'applicazione del reverse charge alle sole prestazioni rese nel settore dell'edilizia esclusivamente nel caso in cui le prestazioni fossero rese da subappaltatori nei confronti delle imprese, appaltatore principale o di un altro subappaltatore, che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.

In pratica il reverse charge, per le prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, si applica nei confronti di chiunque, soggetto passivo iva, le abbia commissionate; mentre le altre prestazioni del settore edile già indicate dalla precedente lett. a) sono soggette al reverse charge solo se effettuate nell'ambito di contratti di subappalto.

dal 1947

Consulenza Manageriale  
Advisory Finanziaria  
Controllo di Gestione  
Consulenza Amministrativa  
Organizzazione Aziendale  
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio  
Controllo Legale dei Conti  
Revisione e Certificazione  
Consulenza Tributaria e Iva  
Commerciale - del Lavoro  
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142  
Roma  
P.IVA 06148070581

T +39 (06) 5423 96 | F +39 (06) 5423 9631 | C +39 (377) 7075 698  
www.studiotrementozz.com | trementozzi@uni.net



Si suggerisce l'attenta valutazione e distinzione sotto il profilo oggettivo tra *attività di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici* soggette al reverse charge, da quelle che sono le semplici attività di *'manutenzione, riparazione, revisione'* soggette alla rivalsa dell'iva.

L'applicazione del reverse charge viene estesa anche alle cessioni di beni effettuate **nei confronti della grande distribuzione** per le cessioni di beni poste in essere nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari.

L'applicazione di questa ipotesi viene rinviata all'ottenimento della **autorizzazione comunitaria**.

*Studio Trementozzi*